

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO- GELA

ORDINANZA N°6/92

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gela;

- **VISTO** il Decreto Ministeriale 22 Luglio 1991 - Norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi;
- **VISTA** la legge 4.4.1977, n.133 - Raccomandatorio Marittimo;
- **VISTA** la legge 5.6.1962, n.616 - Sicurezza della Navigazione e della Vita Umana in Mare;
- **VISTA** la Circolare del Ministero della Marina Mercantile-Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo SERIE I - n. 7 - prot. 310/36/MP datata 14.10.1991;
- **VISTO** il teledispaccio n. 310032/MP datato 8.1.1992 del Ministero della Marina Mercantile;
- **VISTI** gli artt. 17,30, 62 e 81 del C.N. e l'art. 69 del relativo regolamento;

ORDINA

Art. 1- Sono approvate le allegate "disposizioni concernenti l'imbarco, lo sbarco ed il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi".

Art. 2 - La presente Ordinanza, con le "Disposizioni" allegate, entra in vigore con decorrenza immediata.

Art. 3 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la seguente Ordinanza.

- **Art.4** - I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a termine di legge e ritenuti responsabili a danni a persone e/o cose derivanti da tale comportamento omissivo.

Gela, li 9 Marzo 1992.

f.to

IL COMANDANTE

T.V.(CP) Paolo LICITRA

ART. 1

Campo di Applicazione

Nell'ambito del Circondario Marittimo di Gela sono soggette alle presenti disposizioni

- (i) le navi nazionali
- (ii) le navi straniere

di qualunque stazza e per qualunque solido comprese negli elenchi di destinazione che imbarcano, sbarcano, o trasportano, alla rinfusa merci allo stato solido comprese negli elenchi di cui alle appendici A, B e C annesse al D.M. del 22.7.1991 sul "Norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi" e, se non comprese nei detti elenchi, quelle che hanno ottenuto la relativa autorizzazione da parte del ministero della Marina Mercantile.

ART. 2

Definizione

Salvo espressa disposizione contraria, per l'applicazione delle seguenti norme, per :

MINISTERO: si intende il Ministero della Marina Mercantile;

AUTORITA' MARITTIMA: si intende l'Ufficio Circondariale Marittimo di Gela;

NORMATIVA: Si intende il D.M. del 22.7.1991 "Norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi";

CARICO SOLIDO ALLA RINFUSA: si intende qualsiasi materiale che non sia un liquido o un gas, costituito da polvere, granuli o altra pezzatura generalmente omogenea come composizione caricato direttamente entro gli spazi della nave destinati al carico senza il ricorso ad un qualsiasi mezzo intermedio di contenimento;

MERCE: si intende qualsiasi materiale, minerale, concentrato, prodotto chimico puro, prodotto vegetale e industriale in genere, definito fisicamente come sopra, compreso negli elenchi, nell'appendice A, B e C annesse alla Normativa;

ANGOLO DI RIPOSO: si intende l'angolo massimo di un materiale granulare non coesivo, cioè libero di scorrere compreso tra un piano orizzontale e la generatrice del cono costituito da tale materiale determinato secondo una delle procedure di prova di cui alla sezione 6 della Normativa;

CAMPIONE: si intende una aliquota rappresentativa della merce, prelevata secondo le procedure di campionamento indicate alla sezione 4 della Normativa sulla quale devono essere effettuati gli accertamenti sulle proprietà fisiche, chimiche e reologiche necessarie per valutare l'accettabilità del carico e per attuare la disposizione sulla sicurezza del trasporto marittimo;

UMIDITA': si intende la parte del campione costituita da acqua, ghiaccio, o altri liquidi, espressa in percentuale sulla massa del campione tale quale, le procedure descritte al punto D.I dell'Appendice D annessa alla Normativa.

STATO DI SCORRIMENTO: si intende la condizione di un carico granulare con un contenuto di umidità, tale che sotto le influenze di forze esterne quali le vibrazioni, la compressione ed il movimento della nave perde la sua coesione e assume il comportamento di un fluido;

PUNTO DI UMIDITA' PROVOCANTE SCORRIMENTO: si intende la percentuale di umidità a cui si manifesta lo stato di scorrimento del materiale sottoposto alla prova descritta al punto D.I dell'Appendice D annessa alla Normativa;

UMIDITA' LIMITE PER IL TRASPORTO: si intende il massimo contenuto di umidità del carico considerato sicuro per il trasporto su nave non rispondenti alle norme speciali di cui ai punti 7.2.2 e 7.2.3 della Normativa, determinato secondo le procedure descritte al punto D.I dell'Appendice 2 annessa alla medesima;

FATTORE DI STIVAGGIO: si intende il numero di mc che occupa una tonnellata di merci;

APPENDICE A: si intende l'elenco dei "materiali alla rinfusa possono diventare fluidi", se imbarcati con un contenuto di umidità superiore alla "umidità limite per il trasporto", e dare luogo a pericolosi slittamenti del carico durante il viaggio;

APPENDICE B: si intende l'elenco dei "materiali alla rinfusa che presentano pericoli chimici" a causa della loro natura e delle loro proprietà chimiche. Comprende le merci classificate "pericolose" e quelle che possono diventarlo nelle condizioni a cui avviene il trasporto marittimo alla rinfusa;

APPENDICE C: si intende l'elenco dei "materiali ammessi al trasporto alla rinfusa Che non sono suscettibili di diventare fluidi (Appendice A) né di possedere pericoli chimici (Appendice B) “ sui quali devono essere applicate le disposizioni della normativa per l'assetto del carico e la stabilità della nave;

COMPATIBILITA': si intende l'osservanza delle norme particolari sullo stivaggio delle merci incompatibili che presentano pericoli chimici (Appendice B), caricate alla rinfusa e tra queste e le merci pericolose in colli come disposto ai punti 9.3.3 e 9.3.4 della Normativa;

NOME TECNICO: si intende l'identificazione della merce in base al nome del chimico se si tratta di prodotti chimici ovvero alla terminologia merceologica usata nella compilazione degli elenchi delle Appendici A, B e C;

IMDG CODE: si intende il codice internazionale marittimo sulle merci pericolose adottato dalla Organizzazione Internazionale Marittima (IMO);

N. ONU: si intende il numero d'ordine che figura, per ciascuna merce, nel volume contenente le "raccomandazioni" in tema di trasporto di merci pericolose, elaborate dal Comitato di Esperti costituito presso le Nazioni Unite;

CLASSE: si intende la classe attribuita alla merce in base al genere della sua pericolosità, in applicazione del Capitolo VII della SOLAS (1974), come emendata;

EmS : si intende la tabella di Emergenza (vedi Appendice E della Normativa) predisposta per ciascuna merce elencata all'Appendice B con le informazioni per il Comandante per intervenire correttamente in caso di emergenza;

MEAG: si intende la "guida medica per il pronto soccorso in caso di incidenti che interessino merci pericolose" pubblicata dall'IMO le cui tabelle riguardanti le merci elencate all'Appendice B sono allegate all'Appendice E della Normativa;

RACCOMANDATARIO MARITTIMO: si intende la persona di cui all'Art. 2 della legge 4777, n.135;

CARICATORE: Si intende qualsiasi persona dalla quale o con il cui nome e per conto della quale è stato concluso col vettore un contratto di trasporto di merci via mare ovvero qualsiasi persona dalla quale o nel cui nome o per conto della quale le merci sono effettivamente consegnate al vettore in relazione al contratto di trasporto via mare;

ISTANZA: si intende la domanda in duplice copia, di cui una in bollo, compilata (vedi facsimile) dal Raccomandatario Marittimo o da un suo rappresentante, presentata a

questa Autorità Marittima - Sezione Sicurezza della Navigazione, per ottenere il nulla-osta alla caricazione, sbarco o transito. L'istanza deve essere presentata con almeno quarantottore di anticipo sulla data di arrivo della nave ;

SCHEDA DI CARICAZIONE/SCARICAZIONE/TRANSITO: si intende scheda da allegare all'istanza da presentare a questa Autorità Marittima per ottenere il nulla-osta alla caricazione/scaricazione/transito, compilata in duplice copia a cura del Raccomandataro Marittimo, come da allegato Mod. A;

SCHEDA TECNICA: si intende la scheda da allegare all'istanza da presentare a questa Autorità Marittima per ottenere il nulla-osta alla caricazione, nella quale devono essere indicati i dati tecnici che secondo la Normativa devono essere forniti al Comandante per il corretto stivaggio della merce e per assicurare una stabilità della nave durante il viaggio, compilata in duplice copia dal caricatore, come da allegato Mod. B;

SCHEDA DI SICUREZZA: si intende la scheda da allegare all'istanza da presentare a questa Autorità Marittima per ottenere il nulla-osta per la caricazione, scaricazione, transito delle merci che "presentano pericoli chimici" compresi nell'elenco dell' Appendice "merci pericolose" dall' IMDG CODE.

La scheda deve essere compilata dal caricatore, come da allegato Mod. C;

SERVIZIO CHIMICO DI PORTO: si intende il servizio reso dai Consulenti Chimici di Porto, come da Circolare del Ministero - Direzione Generale Demanio Marittimo e dei Porti - Serie II n.10 del 7.1.1981 e da Ordinanza n. di questo Ufficio Circondariale Marittimo;

ENTE TECNICO: si intende il Registro italiano Navale;

SERVIZIO ANTINCENDIO: si intende il servizio effettuato dai VV. FF., o da altro personale abilitato e regolarmente autorizzato dall'Autorità Marittima, reso durante il tempo occorrente al compimento delle operazioni di caricazione, scaricazione o transito di merci che possono sviluppare gas e vapori infiammabili o dare luogo a miscele esplosive.

Il servizio potrà essere disposto altresì, a scopo preventivo, per le merci che presentino particolari caratteristiche di nocività.

Il servizio viene disposto da questa Autorità Marittima, ove lo giudichi necessario, sentito, se del caso, il parere del servizio chimico del porto.

Il servizio antincendio, se ritenuto necessario, dovrà essere integrato con dispositivi mobili antincendio, a banchina ;

SORVEGLIANZA ANTINCENDIO: si intende la sorveglianza esercitata dal personale della nave coi dispositivi antincendio di dotazione della nave stessa, attivati e pronti all'impiego (manichette stese, lime sotto pressione, estintori portatili posizionati nelle vicinanze) sotto la diretta responsabilità dell'Ufficiale di Coperta di Guardia o di altro Ufficiale appositamente designato dal Comandante della nave;

ORMEGGIO DI SICUREZZA: si intende corredato di installazioni fisse antincendio al quale l'autorità Marittima destina la nave per operare, qual'ora essa presenti un elevato livello ai pericoli in conseguenza della natura e della quantità delle merci trasportate e/o da movimentare.

Se tale ormeggio, pur essendo decentrato, non è corredato di installazione fissa antincendio, questa Autorità Marittima potrà disporre di un servizio integrativo con mezzi mobili in grado di intervenire tempestivamente in caso di emergenza;

VIAGGIO OCCASIONALE: vedi punto 4 delle disposizioni amministrative;

DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA: si intende il certificato rilasciato dall'Ente Tecnico per attestare la rispondenza della nave alla Normativa, nel caso venga richiesto il nulla-osta per il trasporto di merci elencate nelle Appendice A e C annesse alla medesima;

ATTESTAZIONE DI IDONEITA' : intende il certificato rilasciato dall'Ente Tecnico per attestare la rispondenza della nave alle pertinenti norme della Convenzione SOLAS (1974), come emendata, nonché alla presente Normativa, nel caso venga richiesto il nulla-osta per il trasporto di merci elencate nell'Appendice B annessa alla medesima.

ART. 3

Idoneità delle navi

Fermo restando il rispetto delle altre norme applicabili in materia di sicurezza della navigazione, le navi nazionali o straniere devono essere provviste delle seguenti documentazioni:

3.1 Per le navi nazionali: dichiarazione di rispondenza o attestazione di idoneità rilasciata dal R.I.Na.

3.2 Per le navi straniere: attestati l' idoneità documentazione che attesti l' idoneità al trasporto, rilasciata da o per conto dell'Amministrazione di cui la nave batte bandiera. Per le unità sprovviste di tale documentazione l'idoneità sarà accertata dal R.I. Na e sarà valida anche per i futuri trasporti delle stesse merci con la medesima nave.

3.3 Le navi di bandiera estera, prive di documentazione che attesti l' idoneità al trasporto, che devono solo scaricare merci solide alla rinfusa elencate alle Appendice A, B e C alla Normativa, caricate in un porto estero, possono essere autorizzate ad effettuare operazioni commerciali, da questa Autorità Marittima, previa acquisizione di apposita dichiarazione del Comandante della nave sul corretto stivaggio delle merci ed eventuali accertamenti tecnici.

3.5 In quest'ultimo caso sarà data comunicazione all'armatore che, per potere ulteriormente operare in acque italiane, la nave dovrà essere munita dei prescritti documenti di idoneità.

ART. 4

Accettabilità della merce al trasporto

4.1 L'Autorità Marittima si riserva di ammettere la merce al trasporto sulla base della valutazione degli elementi informativi e delle procedure indicate alla Sez. 4 della Normativa, comprendenti:

- 1) l'acquisizione di informazioni dettagliate sulla natura della merce e sulle sue caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche;
- 2) campionamento del lotto da spedire secondo i metodi e le procedure tecniche di cui ai punti 4.3, 4.4. e 4.5 della Sezione 4 della Normativa;
- 3) l'acquisizione dei certificati di prova corredati da tutti i dati tecnici che dovranno essere forniti al Comandante della nave al momento della caricazione;

4.2 Per quanto riguarda il punto 4.1.1, tutte le informazioni necessarie per valutare compiutamente le pericolosità della merce e l'adeguatezza delle misure da adottare per la sicurezza del trasporto, dovranno essere fornite dal produttore all'Ente Tecnico ed al Servizio Chimico di Porto i quali, ciascuno per la parte di competenza, faranno pervenire all'Autorità Marittima le proprie osservazioni in merito.

4.3 Per quanto riguarda il punto 4.1.2 il Servizio Chimico di Porto, di intesa con il caricatore, effettuerà il campionamento della merce secondo le tecniche e le procedure richiamate della Normativa. Dovranno essere finalizzati, in contraddittorio col caricatore od un suo rappresentante,

quattro campioni rappresentativi della merce da avviare al trasporto marittimo che, sigillati ed etichettati, dovranno essere messi a disposizione del caricatore (due campioni) e del Servizio Chimico di Porto (due campioni) .

4.4 Della operazione di campionamento e della procedura seguita ne dovrà essere dato atto con apposito verbale.

4.5 Su uno dei campioni a disposizione il Servizio Chimico di Porto effettuerà, quando richiesto dall'Autorità Marittima, le prove tecniche e le analisi previste dalla normativa per verificarne la corrispondenza o meno a quanto dichiarato dal caricatore.

4.6 Quando si tratta di merci comprese nell'elenco dell'Appendice A (materie fluidificabili) da spedire in più viaggi successivi, la frequenza dei campionamenti e le relative prove tecniche sul "punto di umidità provocante scorrimento" e sugli altri parametri riguardanti la stabilità del carico dovrà essere stabilita in relazione alla natura ed alle caratteristiche di variabilità della merce in questione.

4.7 Sulle certificazioni riguardanti le prove tecniche di cui al punto 4.1.3 l'Autorità Marittima, ove lo ritenga necessario, potrà richiedere la verifiche dell'Ente Tecnico e/o del Servizio Chimico di Porto, ciascuno per la parte di propria competenza.

ART. 5

Obblighi del Comandante della nave

Il Comandante della nave che per l'esecuzione di operazioni commerciali nel Porto di Gela deve caricare e/o scaricare merci comprese negli elenchi delle Appendici A, B e C annesse alla Normativa, deve rilasciare all'Autorità Marittima una dichiarazione attestante:

5.1 in caso di caricazione:

.1 di essere in possesso delle certificazioni della nave ai sensi dell'Art. 3 di questa Ordinanza;

.2 di essere in possesso delle certificazioni fornite dal caricatore sulle caratteristiche fisiche e chimiche della merce da trasportare, di essere in grado di attuare correttamente tutte le disposizioni indicate alle Sezioni 2 e 5 della Normativa, di essere in possesso del fascicolo delle Istruzioni sulla stabilità " e di trovarsi nelle condizioni previste per distribuire il carico in modo da garantire stabilità della nave durante il viaggio;

.3 di essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni indicate alla Sez. 3 della Normativa sulla sicurezza del personale e della nave, di avere edotto l'equipaggio sulla pericolosità del carico, di avere già messo in atto le misure di prevenzione e di pronto intervento in caso di situazioni di

.4 di avere ispezionato le stive e di avere accertato la loro idoneità a ricevere il carico;

.5 di avere a bordo tutti presidi medici, le dotazioni personali autoprotettive richiesti dall'Ente Tecnico e di avere predisposto le misure di emergenza (v. Appendice E della Normativa) previste dalla specifica tabella della nell'elenco dell'Appendice B;

.6 di avere attivato e controllato l'efficienza delle installazioni fisse antincendio e delle installazioni fisse antincendio e della nave in caso di merci che possono dare luogo a incendi e/o esplosioni.

5.2 in caso di scaricazione:

.1 di esser in possesso delle certificazioni della nave ai sensi dell'Art. 3 di questa Ordinanza;

.2 di essere in possesso delle certificazioni fornite dal caricatore sulle caratteristiche fisiche e chimiche della merce;

.3 di essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni indicate dalla Sez. 3 della Normativa sulla sicurezza del personale e della nave, di avere edotto l'equipaggio sulla pericolosità del carico, di avere già messe in atto le misure di prevenzione e di pronto intervento in caso di situazioni di emergenza;

.4 di avere a bordo tutti i presidi medici e le dotazioni personali autoprotettive richieste dall'Ente Tecnico e di avere predisposto le misure di emergenza (v Appendice e della Normativa) previste dalla specifica tabella della merce se compresa nell'elenco dell'Appendice B;

.5 di avere accertato che negli spazi liberi delle stive sono assenti vapori e/o gas infiammabili e/o tossici, che la concentrazione dell'ossigeno non è inferiore al 19,5% e che gli impianti di ventilazione delle stive sono in perfetta efficienza;

.6 di avere attivato e controllato l'efficienza delle installazioni fisse antincendio della nave in caso di merci che possono dare luogo a incendi e/o esplosioni.

ART. 6

Incidente

6.1 Se durante le operazioni di caricazione e/o scaricazione di merci che presentano "pericoli chimici" elencate all'Appendice B o comunque "classificate pericolose" dall'IMDG Code si dovesse verificare un incidente di qualsiasi natura che coinvolga la merce in corso di movimentazione, tutte le operazioni devono essere sospese dandone immediato avviso a questa Autorità Marittima ed al Servizio Chimico di Porto.

6.2 Espletati gli accertamenti ritenuti e fatto intervenire se del caso, personale specializzato per le operazioni di bonifica e di innocuizzazione dell'area interessata, questa Autorità Marittima autorizzerà la ripresa delle operazioni commerciali.

ART. 7

Autorizzazione alla caricazione

7.1 Il Raccomandatario Marittimo od un suo rappresentante, con almeno 48 ore di anticipo sulla data del previsto arrivo della nave, deve presentare istanza in duplice copia. di cui una in bollo, a questa Autorità Marittima – Sezione Sicurezza della navigazione - con allegata la "Scheda di caricazione" (Mod. A) nella quale devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- 1 generalità telefono; del Raccomandatario Marittimo e numero di telefono
- 2 nome della nave, stazza lorda, numero di iscrizione e bandiera, data di arrivo in porto;
- 3 nome tecnico della merce; per le merci che "presentano pericoli chimici" elencate all'Appendice B e per le merci "pericolose" Classificate nell'IMDG Code deve essere anche indicata la Classe, il n. ONU, il n. BC, l'Ems e la tabella MFAG;
- 4 indicazione dell'Appendice in cui la merce è inserita;
- 5 quantitativo in T/M da caricare e/o scaricare e/o transitare.

7.2 Alla "Scheda di caricazione" devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1 dichiarazione del Comandante di cui all'Art. 5 di questa ordinanza
- 2 "Scheda Tecnica" (Mod. B) compilata dal caricatore, con tutti i dati tecnici richiesti dalla Normativa per le merci elencate all'Appendice A e, quando

previsto, i dati tecnici richiesti per le merci elencate alle Appendici B e C;

- 3 dichiarazione da parte del caricatore attestante che il contenuto di umidità specificato nella "Scheda Tecnica" corrisponde al contenuto medio di umidità della merce al momento dell'imbarco.

Per le merci elencate all'Appendice A immagazzinate all'aperto e/o movimentate in condizioni meteo avverse, il caricatore dovrà rilasciare al Comandante della nave un certificato attestante il contenuto di "umidità" all'atto della caricazione;

- 4 Scheda di Sicurezza" nell' IMDG" compilata dal caricatore, per le merci elencate nell'Appendice B che “ presentano pericoli chimici “ e/o comprese nell'IMDG Code, con tutte le caratteristiche fisiche, chimiche e di nocività; le istruzioni per la movimentazione, per il pronto soccorso, per la bonifica in caso di spandimento e per gli interventi di emergenza ;
- 5 dichiarazione da parte del caricatore attestante che le caratteristiche chimiche della merce corrispondono a quelle esistenti al momento della caricazione.

7.3 Una copia della "Scheda di Caricazione" unitamente ad una copia della "Scheda Tecnica “ e, quando prevista, una copia della “Scheda di Sicurezza “, devono essere presentate , a cura del Raccomandataro Marittimo, al Servizio Chimico di Porto il quale dovrà verificare la corretta classificazione della merce, controllare la completezza delle informazioni fornite dal produttore per la movimentazione, il pronto soccorso, per la bonifica in caso d'incendio e/o comunque di emergenza. Il Servizio Chimico di Porto dovrà apporre sulla “Scheda di Caricazione" un visto di convalida e restituire la stessa a questa Autorità Marittima.

7.4 Quando la merce da caricare per le sue caratteristiche di pericolosità, richiede l'attuazione di specifiche precauzioni di sicurezza, il Servizio Chimico di Porto dovrà rilasciare un certificato con le avvertenze e le istruzioni integrative per quanto riguarda la protezione del personale addetto alle movimentazioni e delle squadre emergenza ed in particolare, se occorre, un servizio antincendio come specificato al successivo Art. 8.

7.5 Autorità Marittima, ricevuta la "Scheda di Caricazione", convalidata come detto al precedente comma e dopo avere eventualmente sentito l'Ente Tecnico per quanto riguarda le norme di stivaggio, rilascerà il nulla-osta alla caricazione.

ART. 8

Scaricazione e transito

8.1 Il Raccomandataro Marittimo od un suo rappresentante, con almeno 48 ore di anticipo sul giorno di arrivo della nave, deve presentare istanza in duplice copia, di cui una in bollo, a questa Autorità Marittima – Sezione Sicurezza della Navigazione - con allegata una copia della "Scheda di scaricazione/transito" nella quale devono esser riportate le seguenti informazioni:

- 1 generalità del Raccomandataro Marittimo e numero di telefono;
- 2 nome della nave, stazza lorda, numero di iscrizione e bandiera, data di arrivo in porto;
- 3 nome tecnico della merce e indicazione dell'Appendice in cui la merce è inserita;
- 4 per le merci che "presentano pericoli chimici" elencate all'Appendice B e per quelle classificate "pericolose" dall'IMDG Code, deve essere indicato: Classe e numero ONU;

8.2 Una copia della "Scheda di scaricazione/transito" con le informazioni di cui sopra dovrà essere presentata al Servizio Chimico di Porto che verificherà la corretta classificazione della merce secondo la Normativa dell'IMDG Code, con le avvertenze per la movimentazione, i mezzi di protezione individuale da impiegare, le istruzioni di pronto soccorso, le procedure di bonifica in caso di spandimento e le modalità di intervento in caso di incendio.

8.3 Questa Autorità Marittima, ricevuta la documentazione di cui sopra, rilascerà il nulla-osta alla scaricazione e/o al transito.

8.4 In caso di merci particolarmente pericolose per la loro natura ed entità, questa Autorità Marittima si riserva di prendere provvedimenti specifici per quanto riguarda la destinazione della nave ad ormeggio di sicurezza o ritenuto tale.

ART. 9

Vigilanza Antincendio

9.1 Durante la permanenza della nave in porto con merci pericolose a bordo elencate all'Appendice B della normativa o comunque classificate tali dallo IMDG Code, questa Autorità Marittima, in relazione al livello di pericolosità ed alla quantità delle medesime, ove lo giudichi necessario, sentito il parere del Servizio Chimico di Porto, predispone la vigilanza antincendio per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.

9.2 La Vigilanza Antincendio sarà espletata:

- 1 a mezzo sorveglianza antincendio di bordo, come definito dall'Art. 2,

oppure

- 2 a mezzo servizio Antincendio dei vigili del fuoco o guardia ai fuochi, integrati, ove ritenuto opportuno, con dispositivi mobili antincendio adeguati, prescritti di volta in volta, come detto al precedente Art. 2.

ART. 10

Autorizzazione

10.1 In applicazione delle presenti disposizioni, fanno parte integrante dell'Autorizzazione rilasciata da questa Autorità Marittima, i seguenti documenti:

10.2 Caricazione:

- Scheda di caricaione
- Scheda Tecnica
- Scheda di Sicurezza
- Eventuale certificato integrativo del Servizio Chimico di Porto

10.3 Scaricazione/Transito:

- 1 Scheda di Scaricazione/Transito
- 2 Eventuale certificato integrativo del Servizio Chimico di Porto.

ART. 11

Allegati

11.1 Fanno parte integrante delle presenti disposizioni i seguenti allegati, in forma di fac-simile, riproducenti i modelli delle documentazioni richieste:

- Scheda di caricaione/scaricazione/transito di carichi solidi alla rinfusa - Mod. "A"
- 2 Scheda Tecnica per carichi solidi alla rinfusa - Mod. "B" ;
- .3 Scheda di Sicurezza - Mod. "C";
- 4 istanza di caricaione merci solide alla rinfusa - Mod. "D" ;
- 5 istanza per scaricazione/transito merci solide alla rinfusa - Mod. "E";
- 6 autorizzazione per caricaione merci solide alla rinfusa - Mod. "F";
- 7 autorizzazione per scaricazione/transito merci solide alla rinfusa - Mod. "G";
- 8 Dichiarazione del Comandante della nave, di cui all'Art. 5 - Mod. "H" o Mod. "I" .

ART. 12

Disposizioni finali

12.1 Questa Autorità Marittima, alla partenza della nave alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione alla caricazione di merce solida alla rinfusa, informerà l'Autorità Marittima del porto italiano di eventuale scalo della nave.

12.2 Le operazioni di caricazione e scaricazione debbono essere effettuate con la massima cura, onde evitare incidenti di qualsiasi natura, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del Comandante o di un Ufficiale da lui delegato.

12.3 Qualunque danno a persone o cose derivanti da una errata o incompleta dichiarazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e di nocività della merce da caricare/scaricare verrà imputata al caricatore, così come definito all'Art. 2 di questa Ordinanza.

Gela ,lì 9 Marzo 1992.

IL COMANDANTE

T.V.(CP) Fabio LICITRA